

RG n. 129/17

Tribunale di Mantova
Sezione Lavoro

Ordinanza ex L. 28 giugno 2012 n° 92, art. 1, co. 47-48-49

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Simona Gerola, nel procedimento promosso da:

S **6** rappresentato e difeso dall'avv. D. Binacchi

- ricorrente -

contro

PENITENTI SRL rappresentato e difeso dall'avv. G. Moreschi

- resistente -

letti gli atti ed i documenti di causa;

viste le deduzioni delle parti, udite le conclusioni delle parti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 4.5.2017

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 6.3.2017 **S** **6** proponeva ricorso ex art. 1, commi 47 e ss della legge 92/2012 per sentire annullare il licenziamento a lui intimato in data 29.12.2016, condannare la Penitenti srl alla reintegrazione nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica (fermo restando il diritto del ricorrente ad esercitare la facoltà di cui all'art.18, co.4 SL, chiedendo la sostituzione della reintegrazione con un'indennità pari a 15 mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto mensile, pari ad €1.786,71) e per sentire condannare la convenuta al risarcimento e corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dal licenziamento sino all'effettiva reintegra, nella misura di 12 mensilità, oltre al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuto dalla data del licenziamento al momento dell'effettiva reintegra

Il procuratore del ricorrente esponeva:

- di aver lavorato per PENITENTI SRL, società con oltre 15 dipendenti, a partire dal 25.09.07, a tempo indeterminato e con mansioni di autista, nonché inquadramento al liv. III S del CCNL Trasporti e Logistica;
- di aver ricevuto, in data 2.12.16, una contestazione disciplinare per aver sganciato, senza autorizzazione, il rimorchio del proprio automezzo, lasciandolo parcheggiato a lato della



carreggiata, allontanandosi col trattore ...costringendo l'azienda a ricorrere all'intervento di un'officina esterna ...;

- di aver reso giustificazioni il 19.12.16, per il tramite di Fao-Slai Cobas;

- che nella realtà dei fatti il giorno 29.11.2016 il ricorrente è partito alle ore 6,00 per effettuare n. 5 consegne in Alfianello, Verolanuova, Chiari, Grassobbio e Calcinato e, una volta terminate le consegne alle ore 14,40, contattava la logistica che ordinava di trovarsi alle ore 6,00 in Calcinato per un trasferimento di merce a Montichiari;

il luogo di carico (Calcinato) si trova a circa 10 minuti dall'abitazione del ricorrente il quale, avvertito la logistica, si fermava a pochi passi da casa, a lato strada, ove abitualmente parcheggiava il mezzo;

nel momento in cui il ricorrente effettuava la manovra di parcheggio del camion notava subito che il terreno era instabile e sdruciolevole, causa le piogge dei giorni precedenti, tuttavia i tentativi di ripartire risultavano vani;

dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il lavoratore tentava inutilmente di uscire dal pantano ma nonostante l'assistenza prestata dal collega M. N. riusciva unicamente a partire col solo trattore stradale, mentre il semirimorchio restava impantanato;

a questo punto il lavoratore contattava il proprio datore di lavoro e spiegata la situazione, veniva richiesta assistenza stradale e si provvedeva a liberare il semirimorchio;

che nelle suindicate circostanze di luogo e di tempo sono intervenuti agenti della Polizia Locale di Castenedolo che non hanno contestato al lavoratore alcuna violazione del codice della strada;

che con lett. del 29.12.2016 la società convenuta intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa;

che il ricorrente non è mai stato destinatario in precedenza di altre contestazioni disciplinari e percepisce uno stipendio base di E 1.786,10.

In punto di diritto contestava con ampie e motivate motivazioni giuridiche la legittimità del licenziamento per insussistenza del fatto materiale addebitato al Sig. S. in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, nonché la mancanza di proporzionalità tra fatto contestato ed il provvedimento disciplinare espulsivo erogato.

Si costituiva la Penitenti contestando la fondatezza del ricorso

In punto di fatto esponeva che il collega M. N. era impegnato in un trasporto tra Puglia e Calabria ed è perciò impossibile che si sia prodigato, dalle 15.30 alle 17.30, per aiutare il ricorrente ad uscire dal pantano; che il giorno dell'evento, il lavoratore non contattava l'ufficio logistica di PENITENTI SRL per avvertire che si sarebbe fermato a Castenedolo (BS) con il mezzo aziendale, trattenendolo tutta la notte nei pressi dell'abitazione per ripartire solo il



mattino seguente e , tantomeno, il 29.11.16, egli richiese l'autorizzazione a far cio' , nonché a sganciare il rimorchio per utilizzare il trattore a fini personali; che per espressa direttiva aziendale, salvo casi particolari ed eccezionali, comunque sempre autorizzati da Andrea Penitenti, i mezzi aziendali devono sempre essere parcheggiati presso la sede di Castelbelforte (MN), pena sanzione disciplinare; che in assenza di espresso e specifico nullaosta della parte datoriale, tutti gli autisti, compreso il S , hanno disposizione - ultimati i trasporti della giornata - di lasciare i mezzi presso la sede di Castelbelforte ovvero di ultimare la prestazione lavorativa presso la zona di carico del giorno successivo, dormendo sul veicolo, con espresso divieto di sganciare i rimorchi dal trattore stradale; che come successivamente riferito dal ricorrente all'ufficio logistica, egli sganciò il rimorchio e, lasciandolo incustodito in via Maglio a Castenedolo (a circa 400 metri dalla propria abitazione) si allontanò col solo trattore stradale per impegni personali, comunque non per assolvere ad incarichi lavorativi (in prossimità dei fatti narrati, egli affermò di essere andato a ritirare una raccomandata ma nessun ufficio postale è dislocato nelle vicinanze di via Maglio); che a prescindere dal fatto che la Compagnia di manleva non risponde di danni o furti dei rimorchi allorché gli stessi siano sganciati dai relativi trattori, nel caso di specie il "traino" - del peso di circa 100 quintali scarico - sprovvisto di fanali autonomi , fu abbandonato su via urbana, in centro abitato, a bordo strada sul lato destro della carreggiata ed in presenza di linea continua di mezzera, su terreno non asfaltato bensì con manto erboso, a lato di una canaletta per l'irrigazione e a poco più di 100 metri da una rotatoria, ; che il rimorchio fu lasciato dal S lungo una strada trafficata, sprovvista di lampioni di illuminazione (se non in prossimità della rotatoria) e senza segnaletica di avvertimento della presenza del mezzo, in violazione delle disposizioni dell'art.158 CdS e altre prescrizioni disciplinanti la circolazione stradale ; che solo nel tardo pomeriggio, il S contattò telefonicamente l'ufficio logistica della PENITENTI SRL per avvisare che il mezzo era impantanato, con impossibilità di riagganciarlo al trattore e la Società fu quindi costretta a richiedere l'intervento di un'officina meccanica specializzata (Nuvolari Srl) che, a sua volta, inviò in loco un carro attrezzi con gru per le operazioni di recupero ; che a seguito della contestazioni disciplinare il ricorrente fornì le proprie giustificazioni dalle quali emersero due circostanze aggravanti la condotta dell'autista :1) pur consapevole delle piogge intervenute nei giorni precedenti , interrompendo la prestazione lavorativa per finalità personali (avrebbe dovuto rientrare in sede), egli decise di lasciare il semirimorchio su di un terreno "instabile e sdruciolevole" contravvenendo alla normale perizia richiesta ad un autista di livello IIIS, di decennale esperienza ; 2) il S rese noto alla parte datoriale di "aver abitualmente parcheggiato il mezzo in tale luogo ..."; che tale ultima circostanza non fu oggetto della contestazione disciplinare in esame, atteso che - solo in occasione delle giustificazioni del



20.12.16 - la Società venne a conoscenza che -già in passato- il lavoratore aveva posto in essere analoghe infrazioni al CdS e alla disciplina aziendale, esponendo PENITENTI SRL a seri rischi; che la leggerezza del comportamento tenuto dal ricorrente emerge ancor più evidente se si tiene conto che -a circa un chilometro dalla sua abitazione sorge una zona artigianale dotata di ampi parcheggi asfaltati, idonei alla sosta di un bilico (per quanto era noto all'azienda sino al dicembre '16, nei casi in cui il Serigne fu autorizzato a trattenere il mezzo a Castenedolo, lo stesso fu parcheggiato in tale area asfaltata) .

Tanto premesso rilevava che il complessivo comportamento del lavoratore e la conseguente gravità del fatto posto in essere il 29.11.16 è connotato da gravi forme di imperizia e negligenza (inosservanza di esplicite direttive aziendali, imperizia/imprudenza nella scelta dell'area di sosta, creazione di una situazione di pericolo per la circolazione stradale con violazione di specifiche norme del CdS, reiterazione di tali comportamenti all'insaputa della parte datoriale) con la conseguenza che con lettera del 29.12.16, la PENITENTI SRL estromise del tutto legittimamente il S ai sensi dell'art.2119 cc ed in ossequio alle disposizioni del CCNL di categoria (doc.12), stante il venir meno del vincolo fiduciario *inter partes*.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .

Liberamente interrogato il sig S ha rettificato quanto esposto in ricorso dichiarando di aver chiesto aiuto al sig M telefonicamente e di non aver chiesto l'autorizzazione a sostare nel luogo di residenza ; egli ha poi esposto la propria versione in ordine agli accadimenti del 29.12.16 , affermando in sintesi che nel pomeriggio dell'"incidente" egli altro non ha fatto che ingegnarsi in ogni modo per liberare il mezzo impantanato .

All'udienza del 4.5.2017 la causa veniva trattenuta in decisione

Il ricorso è fondato nei termini che si andranno a esporre .

Con nota datata 2.12.16 la Penitenti srl ha contestato al ricorrente i seguenti addebiti : *"...la SV, il giorno 29.11.16, si trovava in zona Castenedolo e senza alcuna autorizzazione da parte dell'azienda ha sganciato il rimorchio del proprio automezzo, mettendo a rischio la circolazione stradale, in quanto effettuava l'operazione a lato della carreggiata stradale, n totale assenza di sicurezza. Dopo essersi allontanato per motivi personali con il trattore stradale, una volta tornato al semirimorchio non riusciva più ad agganciarlo, in quanto era parcheggiato su terreno sdrucchiolevole che non permetteva tale manovra. Per risolvere il problema da Lei causato, e come da sua richiesta, l'azienda ha dovuto richiedere l'intervento di un'officina esterna, autorizzata a procedere in sicurezza per permettere l'aggancio del trattore stradale al semirimorchio. Questo suo comportamento è molto grave, inaccettabile, ed in contrasto con i suoi doveri di lavoratore dipendente, ed ha inoltre causato un danno economico quantificato e*



documentato in Euro 750,00 + IVA, in quanto la scrivente ha dovuto sostenere tale costo per poter risolvere la situazione da Lei creata.."

A seguito delle giustificazioni del lavoratore in data 29.12.2016 il ricorrente è stato licenziato per giusta causa con lettera del seguente tenore : *"Si fa seguito alla nota di contestazione datata 2.12.16, pervenutale il 16.12.2016 che si richiama integralmente, con la quale Le fu contestata la grave negligenza ed imperizia posta in essere il giorno 29.11.16, in zona Castenedolo (13S), allorché -senza alcuna autorizzazione- Lei sganciò il rimorchio dell'automezzo aziendale, lasciandolo incustodito . Immediatamente dopo, Lei si allontanò a bordo del trattore stradale per scopi esclusivamente personali. Tornato sul posto, poiché non riuscì a riagganciare il semirimorchio al trattore , la scrivente, come da Sua richiesta, fu costretta a ricorrere all'intervento di un officina autorizzata per sbloccare e rimuovere trattore e rimorchio impantanati nel fango, sostenendo un esborso di euro 750,00 netti, come da fattura che si allega. Detto importo sarà trattenuto dalle competenze spettantiLe, quale risarcimento del danno patito. I chiarimenti da Lei forniti, con pec 20.12.16, per il tramite della OS di appartenenza , non sono sufficienti a giustificare il comportamento tenuto, anzi - per alcuni versi aggravano il fatto atteso che, come da Lei ammesso, quel giorno ricorrevano "condizioni metereologiche particolari che avevano compromesso il luogo", talchè usando la normale diligenza affidate, Lei avrebbe dovuto valutare che il terreno non era consono al parcheggio del rimorchio , anche tenuto conto che, a circa 500 metri, esiste un grande parcheggio asfaltato. Secondariamente, Lei riferisce di aver parcheggiato abitualmente il mezzo in tale luogo, nonostante ciò contravvenga espressamente a talune disposizioni del Cds , tra cui il divieto di parcheggio in prossimità di intersezioni stradali (nei pressi di una rotatoria), il divieto di parcheggio sul lato della strada allorché vi sia linea continua di mezzera ovvero costeggiando canalette di irrigazione (tutte circostanze che ricorrono nel caso di specie come si è appreso dalla Polizia Locale di Castenedolo). Non può sfuggire la gravità del comportamento posta in essere tale da incidere sul rapporto fiduciario e rendere improseguibile, anche temporaneamente , il rapporto di lavoro...."*

Per valutare la legittimità del licenziamento occorre prendere le mosse dai fatti pacifici.

Il ricorrente aveva l'obbligo di chiedere l'autorizzazione a parcheggiare il mezzo in luogo diverso dal piazzale di Castelbelforte , ma il giorno 29/11/16 egli ha ommesso di farlo , per dimenticanza o per altri motivi (non è stato accertato).

E' altrettanto incontestato che in passato aveva sempre chiesto il nullaosta al responsabile della logistica A Z o , quanto meno , il contrario non è emerso .



Non è controverso che da alcuni giorni le condizioni climatiche erano avverse e, pertanto, era quanto meno prevedibile che accadesse quello che poi si è verificato anche in ragione dell'esperienza pluriennale dell'autista.

E' pacifico inoltre che il ricorrente ha sganciato il rimorchio dal trattore anche se era vietato, che ha lasciato parcheggiato il rimorchio e che con la sola motrice ha percorso circa due km (cfr. copia del "report GPS" prodotto dalla convenuta in data 21.4.2017)

Il ricorrente ha ammesso spontaneamente di aver parcheggiato nel luogo in cui il mezzo si è "impaludato" in passato (ossia tutte le volte che era stato autorizzato a parcheggiare il camion nel luogo di residenza) perché da quel punto, a suo dire, poteva "monitorare" il camion standosene a casa propria.

Il mezzo è stato parcheggiato su una banchina non asfaltata che costeggia una strada con linea continua di mezzeraia, a fianco della quale si trovano canalette di irrigazione.

Del pari pacifico che poco lontano dal luogo dei fatti vi è una zona industriale/artigianale con piazzale asfaltato in cui possono parcheggiare mezzi pesanti (l'agente della Polizia ci ha detto a 300 m di distanza ed ci ha fatto capire che non sempre è possibile perché occupato da altri veicoli) e che il camion è stato parcheggiato a una breve distanza da una rotatoria (il ricorrente ci ha detto circa 200 metri, l'agente della polizia municipale ci ha riferito "non più di 70 metri)

Veniamo ai fatti accertati

I testi hanno confermato che le direttive aziendali erano quelle di parcheggiare in un "posto sicuro" allorché l'autista fosse stato autorizzato a sostare con il mezzo nei pressi della sua residenza e che l'azienda non ha mai verificato dove effettivamente parcheggiasse il ricorrente. Marco Romano, intervenuto a seguito di una chiamata di un cittadino rimasto anonimo, dopo aver precisato che nessuno del Corpo della Pulizia municipale di Castenedolo fa turni di lavoro dalle 19,30 alle 7, ha dichiarato di non aver mai visto l'autoarticolato affidato al ricorrente parcheggiato in quel luogo poiché si tratta di un tratto di strada in cui non vengono parcheggiati mezzi e che, al contrario, non è raro che in via Mameli, dove vi è la zona artigianale, vi siano mezzi pesanti parcheggiati.

Ha aggiunto che la strada in cui è stato parcheggiato il veicolo non è illuminata e che in condizioni normali quel parcheggio sarebbe stato da sanzionare con multa poiché la sosta su banchina sterrata è vietata e il rimorchio staccato dalla motrice non può essere parcheggiato in centro abitato, per poi precisare di non aver elevato alcuna contravvenzione al conducente per la particolarità della situazione visto che ero prioritario rimuovere il mezzo al fine di ripristinare la regolarità della circolazione stradale.



L'agente, a precisa domanda, ha risposto che in linea di massima il camion parcheggiato in quel luogo in condizioni normali non rallenta il traffico e non crea problemi tanto che anche all'ora di punta le automobili passano tranquillamente

Il teste ha aggiunto *"E' chiaro che sulla banchina passano pedoni e ciclisti posto che non c'è un marciapiede o una ciclabile e un camion lì parcheggiato potrebbe creare intralcio ai pedoni ai ciclisti . Non individuo altri pericoli per la circolazione in merito a quel tipo di parcheggio "*

Il teste Z ci ha confermato che i fanali del rimorchio funzionano solo se esso è agganciato al trattore e la compagnia assicurativa non copre i danni occorsi al rimorchio sganciato dal trattore

Non resta che tirare le fila .

E' indubitabile che il ricorrente ha agito con leggerezza , negligenza e imperizia ed ha contravvenuto alla precisa direttiva del datore di lavoro di chiedere l'autorizzazione per sostare in luogo diverso dal piazzale di Castelbelforte e di non sganciare il rimorchio dalla motrice .

Ha agito con imprudenza allorchè non ha valutato che sarebbe stato pericoloso parcheggiare dove aveva sempre parcheggiato perché le condizioni climatiche degli ultimi giorni rendevano prevedibile che far sostare su una banchina sterrata un mezzo di quelle dimensioni avrebbe potuto provocare l'"impantanamento" .

S S ha dimostrato inoltre di non conoscere le regole del codice della strada allorchè ha erroneamente valutato come " posto sicuro " per parcheggiare una banchina sterrata situata a poca distanza da casa sua .

Di contro è rimasto sfornita di prova la circostanza che il ricorrente ha sganciato la motrice per ragioni personali come contestato; anzi, la copia del report GPS prodotta sembrerebbe avvalorare quanto dichiarato dal ricorrente , ossia che egli ha usato la motrice per recarsi in zona industriale per cercare una pala al fine di rimuovere il fango al fine di tentare di disincagliare il veicolo , ossia, come riferito nelle giustificazioni, per fare tutto quello che era in suo potere per risolvere la l'avversa situazione .

Per altro verso, possiamo ritenere la violazione della direttiva aziendale di chiedere l'autorizzazione a sostare nel luogo di residenza di carattere "formale" piu' che sostanziale o , comunque, di scarsa gravità posto che era, a quanto consta , la prima volta che non ottemperava alla disposizione aziendale e il teste Z ci ha riferito che se il ricorrente gliel'avesse chiesto l'avrebbe ottenuta , posto che la tratta del giorno successivo era "compatibile" (per usare le parole del teste) con la sosta a Castenedolo .

Il lavoratore era alle dipendenze della società convenuta da 10 anni e non era mai stato destinatario di sanzioni disciplinari .



Vi è da aggiungere , ed è cio' che piu' rileva, che un teste qualificato come l'agente della Polizia stradale ha affermato senza alcuna titubanza che il camion parcheggiato in quel luogo in condizioni normali non rallenta il traffico e non crea problemi tanto che persino all'ora di punta le automobili passano tranquillamente.

Da ultimo si osserva che il rimorchio , per quanto risulta agli atti, è stato staccato dal trattore per poco tempo e il motivo che ha suggerito al ricorrente di farlo può farsi rientrare nel concetto di "emergenza" di cui ha parlato il teste G allorchè ci ha riferito che in condizioni particolari è possibile effettuare detta operazione, normalmente vietata .

Orbene , il fatto sicuramente sussiste e altrettanto indubitabilmente ha rilievo disciplinare Di contro i fatti accertati appaiono gravi, ma non di gravità tale da giustificare la perdita del posto di lavoro o, sotto altro profilo, da incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base di ogni rapporto di lavoro.

In altre parole , il dipendente non ha precedenti disciplinari , ha agito con imprudenza e imperizia ma , a parere di chi scrive , non ha fornito al proprio ex datore di lavoro , elementi sufficienti per farlo dubitare in una futura corretta esecuzione della prestazione, con la conseguenza che il licenziamento in tronco si rivela sanzione sproporzionata al fatto commesso. Pertanto il rapporto deve ritenersi risolto , ma deve essere riconosciuto al ricorrente , in ossequio alle previsioni dell'art. 18 comma 5 Stat Lav , la cd tutela indennitaria forte.

Si ritiene equo , in relazione soprattutto al comportamento del lavoratore , condannare la società convenuta al pagamento di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto , il cui ammontare non è contestato (euro 1.786,10)

La particolarità della fattispecie vagliata e la opinabilità della conclusione alla quale si è addivenuti (dovuta alla discrezionalità che è insita nella valutazione della sussistenza della giusta causa di risoluzione di un rapporto di lavoro) impone di compensare integralmente fra le parti le spese di lite

P.Q.M..

- accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accerta che non sussiste la giusta causa di licenziamento intimato al ricorrente in data 29.12.2016 e dichiara risolto il rapporto di lavoro ;
- condanna altresì la Penitenti srl al pagamento in favore di S. S. di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ;
- dichiara compensate fra le parti le spese di lite

Così deciso in Mantova , il 5.5.2017

Il giudice



Accoglimento totale n. cronol. 715/2017 del 05/05/2017
RG n. 129/2017

dott. Simona Gerola

